

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2003615** Data: **13.03.2015**

Oggetto: **versamento tassa annuale vidimazione libri sociali anno 2015**

## VERSAMENTO TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2015

**Gentile Associato,**

come ogni anno le sole società di capitali (S.r.l., S.p.a., ecc.) devono provvedere, **entro lunedì 16 marzo 2015**, al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri contabili.

L'ammontare della tassa è determinato nella misura forfetaria di:

- **Euro 309,87**, se il capitale sociale è inferiore o uguale, alla data del 1° gennaio 2015, ad Euro 516.456,90;
- **Euro 516,46**, se il capitale è superiore, alla data del 1° gennaio 2015, ad Euro 516.456,90.

Si ricorda che anche le società di capitali in liquidazione ordinaria sono tenute al versamento della tassa oggetto della presente circolare.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo del modello F24, con modalità telematiche ed eventualmente tramite intermediari, indicando il **codice tributo 7085 "Tassa annuale vidimazione libri sociali"** (Sezione Erario) e **l'anno di riferimento** nella forma AAAA (**2015**). L'importo della tassa potrà essere compensato con eventuali crediti disponibili.

### RAVVEDIMENTO

In caso di **omesso** o **tardivo versamento** della tassa annuale sui libri e registri sociali, si applica la **sanzione amministrativa dal 100% al 200%** della stessa tassa, con un minimo di € 103 (art. 9, D.P.R. 641/1972).

L'**omesso**, **insufficiente** o **tardivo** versamento della tassa annuale può essere regolarizzato ricorrendo all'istituto del *ravvedimento operoso* (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, come modificato, con effetto dall'1.1.2015, dall'art. 1, co. 637, L. 23.12.2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015). In tal caso devono essere versati:

- Con il modello F24, la **tassa annuale maggiorata** degli **interessi legali** (con maturazione giornaliera) pari al **0,5%** annuo (dall'1.1.2015; fino al 31.12.2014 era l'1%), utilizzando il codice tributo 7085;
- con il modello F23, la **sanzione ridotta** utilizzando il codice tributo 678T (campo 11), il codice ufficio RCC (campo 6), e la causale SZ (campo 9).

Si segnala che per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non è possibile usufruire del c.d. **ravvedimento "sprint"** (art. 13, co. 1, D.Lgs 471/1997, - regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un'ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto, è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell'importo non versato.

Si ricorda, infine, che la tassa annuale è deducibile ai fini delle imposte IRES e IRAP ed è dovuta a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dalle relative pagine.

Distinti saluti.

Per **AGISCO**  
Studio Bondavalli